

STATUTO

Associazione Nazionale Assistenti Sociali Ass.N.A.S.

**Approvato dal XVII Congresso Nazionale
Chianciano Terme (SI) 26-27-28 Novembre 1992**

Modificato nei Congressi Nazionali:

- **XVIII - Roma, 25-26 Novembre 1995**
- **XIX - Norma (Lt), 7 Novembre 1998**
- **XX - Roma, 17- 18 Novembre 2001**
- **XXIII – Lecce, 27-28 Novembre 2010**

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

E' costituita l'Associazione Nazionale Assistenti Sociali (Ass.N.A.S.) avente sede legale in Roma.

- In data 03.02.1948 a Roma con atto registrato, repertorio 1970/registrazione n° 11852 si costituiva l'Associazione Nazionale Assistenti Sociali – ANAS poi AssNAS con sede legale a Roma;
- L'AssNAS fin dalla sua costituzione (1948) è membro di diritto (Member Organisations), in rappresentanza dell'Italia in quanto organizzazione professionale nazionale, dell'International Federation of Social Workers (IFSW) che accoglie fra i suoi membri le associazioni rappresentative degli assistenti sociali a livello europeo, extraeuropeo e mondiale.

Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha le seguenti finalità:

- a) promuove, sostiene, sviluppa ogni azione atta a garantire una qualificata formazione universitaria e la formazione continua dell'Assistente Sociale
- b) promuove la realizzazione di attività formative e di ricerca, approfondimento, progettualità nell'area sociale, socio-assistenziale e socio-sanitaria
- c) promuove, sostiene, sviluppa ogni azione atta a garantire programmi di politica sociale consoni ai principi e agli obiettivi del servizio sociale professionale
- d) elabora e organizza iniziative di aggiornamento professionale di studio e di ricerca ed attiva strumenti di documentazione e di informazione
- e) fornisce supporti scientifici e tecnici ai propri Soci
- f) promuove confronti e scambi a livello nazionale ed internazionale e collabora con gli altri Enti e Organismi italiani ed esteri tesi al miglioramento dei servizi sociali
- g) promuove la tutela della professione in tutte le sedi preposte alla definizione dei contenuti della professione, del profilo e del ruolo professionale
- h) partecipa per la propria specifica competenza tecnico sociale a commissioni, gruppi, comitati di studio sia pubblici che privati delegati in materia a livello internazionale, nazionale e locale.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione:

Ass.N.A.S
Associazione Nazionale Assistenti Sociali

- a) ricerca e promuove confronti e collegamenti con le forze sociali, culturali, politiche e sindacali nonché con tutti gli Organismi del terzo settore
- b) collabora con gli Ordini professionali e con altri Organismi professionali per i propri fini statutari
- c) propone strumenti volti ad aggiornare gli iscritti coniugando l'assetto metodologico-professionale al cambiamento dei bisogni e della domanda sociale
- d) può avvalersi della collaborazione di centri studi e documentazione e/o può promuoverne di propri, che si impegnino alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

ART.3

L'Associazione ha sede legale in Roma.

L'Associazione si articola in sedi regionali o interregionali. Queste per decisione dell'assemblea regionale o interregionale, possono operare con autonomia amministrativa, gestionale, contabile, fiscale e/o finanziaria, comunicandolo al direttivo che ne valida la congruità rispetto agli scopi dell'associazione.

TITOLO II

SOCI

Art. 4

Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale, nel rispetto della normativa vigente, ed iscritti all'Ordine Professionale degli Assistenti Sociale della regione di residenza.

Possono altresì aderire come Soci simpatizzanti gli studenti di corsi di studio di Laurea e Laurea Magistrale in Servizio Sociale con diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con esclusione del diritto di voto e dell'assunzione di ruolo di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione può nominare Soci onorari.

Possono aderire come Soci sostenitori gli Assistenti Sociali che hanno esercitato la professione, che partecipano all'attività svolta dall'Associazione condividendone finalità e obiettivi

L'adesione all'Associazione comporta l'osservanza del presente Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dai competenti Organismi Statutari, nonché il pagamento regolare delle quote associative.

Art. 5

Tutti i Soci su richiesta, possono avere un attestato di iscrizione all'Associazione.

Art. 6

La qualità di Socio si può perdere per i seguenti motivi:

- a) dimissioni volontarie accolte dal Direttivo Nazionale
- b) radiazione dall'Albo professionale della propria regione di residenza
- c) omissioni del pagamento della quota entro l'anno solare successivo a quello in cui la quota doveva essere versata
- d) espulsione, qualora venissero ostacolati gli scopi dell'Associazione per gravi motivi che danneggiano l'immagine della stessa, che contrastino le finalità e che ne impediscano la regolare attività, su segnalazione di Soci, di Organi Nazionali e/o di altri organismi anche esterni all'Associazione. Le segnalazioni verranno sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri

TITOLO III

ORGANI NAZIONALI

Art.7 Organi nazionali dell'associazione

Sono organi nazionali dell'Associazione:

- a) Congresso Nazionale
- b) Consiglio Nazionale
- c) Direttivo Nazionale
- d) Presidente Nazionale
- e) Collegio dei Revisori dei Conti
- f) Collegio dei Probiviri

Art.8 Requisiti per cariche associative.

Possono adire alle cariche elettive nazionali, i Soci che hanno una anzianità associativa di almeno due anni. Per tutte le altre cariche non è richiesto alcun minimo di anzianità associativa.

Art. 9 Il Congresso Nazionale

Ass.N.A.S
Associazione Nazionale Assistenti Sociali

Il Congresso nazionale si riunisce ogni quattro anni su convocazione del Presidente Nazionale, conformemente alla delibera in tal senso assunta dal Consiglio Nazionale; si riunisce altresì in via straordinaria su richiesta dei due terzi dei componenti.

Al Congresso partecipano, con diritto di voto e di intervento:

- a) i delegati eletti e ratificati ai sensi degli art. 19 del presente Statuto, in ragione di un delegato per ogni dieci iscritti o frazione di dieci non inferiore a sei
- b) i Segretari regionali in carica,
- c) i membri eletti dalle Assemblee regionali,
- d) i rappresentanti del Direttivo Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri dimissionari.

Hanno diritto di essere ammessi ad assistere ai lavori tutti i Soci che ne facciano domanda ed in regola con il versamento delle quote associative. Coloro che non soci desiderano assistere ai lavori del Congresso possono, altresì essere ammessi, previa valutazione e decisione del Direttivo in base alle norme organizzative del Congresso stesso.

Art.10 Compiti del Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale provvede a:

- a) deliberare l'indirizzo generale dell'Associazione
- b) deliberare sui problemi inerenti la categoria
- c) deliberare sulle eventuali modifiche dello Statuto
- d) deliberare sui temi congressuali
- e) prendere atto della relazione consuntiva del Direttivo Nazionale
- f) eleggere i cinque membri del Direttivo Nazionale
- g) eleggere i tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti
- h) eleggere i tre membri del Collegio dei Probiviri

Le deliberazioni prese in sede di Congresso per essere valide devono ottenere la maggioranza relativa dei votanti.

Art. 11 Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è costituito dal Direttivo Nazionale, dai Segretari regionali o interregionali e dai Membri di diritto:

Ass.N.A.S
Associazione Nazionale Assistenti Sociali

- a) Il Consiglio Nazionale è costituito dai Segretari regionali o interregionali più un membro per ogni 50 iscritti o frazione di 50 superiore a 25 eletti all'interno dell'assemblea regionale o interregionale
- b) ogni Segretario regionale o interregionale deve, in caso di necessità, surrogare i propri rappresentanti in seno al Consiglio Nazionale con i primi dei non eletti
- c) il Consiglio nazionale si riunisce due volte l'anno in via ordinaria, in via straordinaria, a richiesta di un quinto dei suoi membri, o su richiesta del Direttivo Nazionale

Art. 12 Compiti del Consiglio nazionale

- a) Elaborare le linee di politica associativa deliberate dal Congresso, con precisi mandati al Direttivo nazionale
- b) Proporre modifiche al presente Statuto solo in sede di Congresso
- c) Eleggere all'interno dei membri del Direttivo Nazionale: Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario ed il Consigliere Nazionale
- d) Dare mandato al Presidente Nazionale ed al Tesoriere Nazionale pro-tempore di adire a tutte le operazioni contabili presso sportelli bancari e postali a nome e per conto dell'Associazione
- e) Approvare bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione
- f) Prendere atto della nomina dei rappresentanti e dei membri delle segreterie regionali o interregionali in seno al Consiglio Nazionale
- g) Elaborare ed approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto
- h) Ratificare i nominativi, proposti dal direttivo nazionale, per rappresentare di volta in volta l'Associazione negli Organismi Nazionali ed internazionali
- i) Verificare il corretto rinnovo delle cariche
- j) Approvare le quote annuali di iscrizione

Art. 13 Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale è composto da cinque membri eletti dal Congresso Nazionale con carica quadriennale, con diritto di voto eccetto che sulle questioni riguardanti il proprio operato. Attua il mandato congressuale sotto il controllo del Consiglio nazionale.

Art. 14 Compiti del Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale traduce in atti esecutivi il mandato del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale:

- coadiuva il Presidente nazionale nell'amministrazione dell'Associazione
- propone al Consiglio Nazionale bilancio e regolamento esecutivo

Si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente Nazionale o su richiesta di 3 dei componenti.

I componenti rappresentano l'Associazione in commissioni nelle quali è richiesta la presenza dell'Associazione, e' data loro la facoltà di delegare un socio in loro sostituzione

Art. 15 Compiti del Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi
- b) promuove tutte le iniziative utili al raggiungimento dei fini statutari, delle deliberazioni congressuali e del mandato politico – istituzionale
- c) tiene i collegamenti con le Segreterie regionali o interregionali
- d) rappresenta l'Associazione in tutte le sedi politico- istituzionali
- e) può delegare su materie previste dal regolamento i propri poteri ai Segretari regionali o interregionali. Ciò dovrà avvenire sulla base di delibera del Direttivo Nazionale approvata all'unanimità. Tale delega potrà riguardare sia affari generali, concernenti una singola regione, che questioni particolari

Il Presidente Nazionale è sostituito dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento o sua delega; può essere sostituito da altro componente del Direttivo Nazionale

Art. 16 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, ha il compito di esaminare e di controllare i libri contabili ed il contenuto di cassa della sede nazionale e delle sezioni regionali o interregionali, di presentare una relazione al Congresso Nazionale sul bilancio e sulle attività finanziarie dell'Associazione.

I Revisori dei Conti si riuniranno almeno una volta all'anno.

Art. 17 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente, ha il compito di vigilare sull'applicazione dello Statuto e quindi sull'eventuale decadenza della qualità di Socio. Tutte le controversie tra Soci saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei Probiviri, essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

TITOLO IV

LA SEZIONE REGIONALE O INTERREGIONALE

Art.18 Poteri e Organi della Sezione regionale o interregionale

La Sezione Regionale singola o associata, struttura decentrata dell'Associazione, è istituita dove esista un gruppo di almeno 10 Soci.

Sono organi della sezione regionale o interregionale:

- a) l'assemblea regionale o interregionale
- b) la segreteria regionale o interregionale
- c) il referente provinciale, là dove siano stati istituiti gruppi provinciali

La Sezione regionale o interregionale può decidere di gestire la propria autonomia nei modi e nelle forme previsti all'art.3.

Art. 19 Assemblea regionale o interregionale

L'Assemblea regionale o interregionale è costituita da tutti i Soci iscritti regolarmente. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno in via ordinaria; essa ha i seguenti compiti:

- a) eleggere al proprio interno il Segretario regionale o interregionale, il Tesoriere, i rappresentanti al Consiglio Nazionale
- b) predisporre i piani quadriennali
- c) attuare i programmi deliberati dall'Assemblea regionale o interregionale
- d) promuovere l'espansione dell'Associazione curandone l'immagine e mantenere le comunicazioni con gli iscritti le comunicazioni con i referenti dei gruppi territoriali
- e) favorire lo scambio di informazioni con gli altri gruppi regionali o interregionali
- f) approvare il bilancio consuntivo e preventivo della sezione regionale o interregionale
- g) verificare la rispondenza dei requisiti necessari per l'iscrizione
- h) acquisire gli elementi e formalizzare le eventuali proposte di espulsione che trasmette al Collegio dei Probiviri
- i) curare la tenuta dei registri e del libro cassa
- j) raccogliere le quote e versare al Tesoriere Nazionale la parte di spettanza secondo gli indirizzi stabiliti annualmente dal Consiglio nazionale.

Il Presidente Nazionale e i membri del Direttivo Nazionale possono partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee di appartenenza territoriale.

Art. 20 Segretario regionale o interregionale

Il Segretario regionale o interregionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione nell'ambito regionale o interregionale e ai sensi dell'art.18 può adire a tutte le operazioni contabili, finanziarie e fiscali.

Il Segretario regionale o interregionale deve essere costantemente informato di tutte le iniziative dei gruppi territoriali.

Il Segretario regionale o interregionale ha i seguenti compiti:

- a) attuare le linee politiche e sociali deliberate nel Consiglio Nazionale
- b) predisporre i programmi quadriennali da proporre all'Assemblea regionale o interregionale
- c) attuare i programmi deliberati dall'Assemblea regionale o interregionale
- d) promuovere l'espansione dell'associazione curandone l'immagine e mantenere le comunicazioni con i gruppi provinciali
- e) favorire lo scambio di informazioni con gli altri gruppi territoriali, là dove esistenti
- f) verificare la rispondenza dei requisiti necessari all'iscrizione e la ratifica
- g) acquisire gli elementi e formalizzare le espulsioni da trasmettere al Collegio dei Probiviri
- h) curare la tenuta dei registri e del libro cassa
- i) raccogliere le quote e versare al Tesoriere nazionale la parte di spettanza secondo gli indirizzi stabiliti annualmente dal Consiglio nazionale.

Art. 21 Gruppi provinciali

Si possono costituire gruppi di iscritti a livello provinciale che fanno riferimento al Segretario regionale o interregionale

TITOLO V

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 22 Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

Ass.N.A.S
Associazione Nazionale Assistenti Sociali

- a) dalle quote annuali associative
- b) da contributi straordinari dei soci e di terzi
- c) dai beni che provengono all'Associazione da lasciti, donazioni, ecc, o che possono altrimenti essere acquisiti dall'Associazione
- d) da contributi dello Stato, di Enti e istituzioni pubbliche o private finalizzati al sostegno di specifiche o documentabili attività o progetti
- e) dalle entrate derivanti da convenzioni con Enti pubblici o privati

Art. 23 Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere nazionale deve annualmente, entro il 28 febbraio, presentare il bilancio consuntivo e preventivo al Consiglio nazionale.

I Segretari e/o Tesorieri regionali o interregionali devono annualmente, entro il 31 gennaio, versare alla Tesoreria Nazionale le somme dovute per l'anno precedente e presentare nei tempi dovuti il bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 24 Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento, deliberato con voto favorevole di almeno i 4/5 degli associati, il patrimonio dell'Associazione verrà destinato ad altre Organizzazioni non lucrative aventi finalità analoghe, secondo quanto disposto dal Codice Civile.